



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere- relatore**

dr. Roberto Angioni **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24142** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 53498, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte della ditta “**Stefanini Bonvini Neris**” (P. IVA 00376940425), gestore della struttura ricettiva “**Hotel Fiorella**”, ubicata nel Comune di **Senigallia**, per l’esercizio finanziario 2021;

visti gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini ed il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non comparsa Stefanini Bonvini Neris.

FATTO

1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti afferenti all’imposta di soggiorno, da parte dell’Hotel Fiorella di

	Stefanini Bonvini Neris, relativamente all'esercizio finanziario 2021, in	
	favore del Comune di Senigallia.	
	Con relazione d'irregolarità n. 1166/2025 il magistrato istruttore ha	
	riferito che il conto in oggetto è stato trasmesso al Comune il 28/1/2022	
	e da questi alla Corte dei conti in data 27/1/2023.	
	Nella relazione è stato evidenziato che il Comune di Senigallia ha	
	incaricato le strutture ricettive dell'incasso delle imposte di soggiorno,	
	ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito	
	regolamento ed ha comunicato a questa Sezione l'elenco degli agenti	
	contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.	
	Il conto in esame è stato predisposto utilizzando il mod. 21, come	
	previsto dall'art.1, c. 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, e, inizialmente,	
	era stato depositato non firmato; successivamente, con e-mail del 2	
	dicembre 2025 è stato depositato il conto sottoscritto dalla sig.ra	
	Stefanini Bonvini Neris, in qualità di titolare della ditta individuale che	
	si occupava della gestione dell'Hotel Fiorella; non risultano passaggi di	
	gestione né discarichi contabili ed amministrativi, di cui all'art. 233, c.	
	2, del T.U. n. 267/2000.	
	II. Nel conto risultano dichiarate come riscosse e versate al Comune di	
	Senigallia imposte di soggiorno per complessivi € 3.820,00.	
	Mediante analitici raffronti tra quanto riportato nel conto, i dati inseriti	
	nel portale "Alloggiati web" e le dichiarazioni periodicamente	
	trasmesse al Comune dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi del	
	Regolamento comunale vigente, e previa acquisizione di ulteriori dati	
	relativi ai pernottamenti esenti, il magistrato istruttore è pervenuto alla	
	2	

	conclusione che il conto non potrebbe essere oggetto di discarico,	
	persistendo una discrepanza, pari ad € 148,00, tra quanto riversato (€	
	3.820.00) e quanto (€ 3.968,00) da ritenersi effettivamente dovuto a titolo	
	di imposte di soggiorno per il 2021; ciò in considerazione di: 5.700	
	soggiorni in albergo, di cui 1.732 oggetto di esenzione dal pagamento	
	dell'imposta, e della tariffa giornaliera di € 1,00.	
	Pertanto, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunciarsi	
	su tale criticità, che determinerebbe il mancato discarico e la condanna	
	dell'agente contabile al pagamento di quanto dovuto.	
	III. All'odierna udienza, il P.M., in via preliminare, si è rimesso,	
	facendo riferimento alla recente giurisprudenza della Corte di	
	Cassazione, alle valutazioni del Collegio in ordine alla questione	
	inerente alla persistenza della giurisdizione contabile <i>in subiecta materia</i> ;	
	nel merito, ha chiesto la condanna del gestore della struttura ricettiva	
	al pagamento di € 148,00, oltre accessori e spese processuali.	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione della	
	Corte dei conti in favore del Giudice Tributario.	
	In proposito, per esigenze di sinteticità, si fa espresso rinvio alle	
	motivazioni esposte dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella	
	recentissima ordinanza n. 1527/2026, secondo cui, in base alla vigente	
	normativa, deve ritenersi che: <i>"L'obbligo dei gestori delle strutture ricettive</i>	
	<i>di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che</i>	
	<i>ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con</i>	
	<i>attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nell'esclusiva</i>	
	3	

sfera della giurisdizione tributaria e conseguente difetto, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice contabile” (in senso analogo v. anche l’ord. n. 22202/2026).

In tali termini, peraltro, si è già espressa questa Sezione per le Marche con le recenti sentenze nn. 86, 88, 122 e 149 del 2026, a cui si fa puntuale rinvio in questa sede.

Sarà, pertanto, compito del Comune di Senigallia attivarsi nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie per ottenere la corresponsione di quanto ancora dovuto dal gestore della struttura ricettiva in questione e ciò anche al fine di evitare condotte omissive, che potrebbero integrare responsabilità per danno erariale.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del c.g.c., il Giudice Tributario come Organo fornito di giurisdizione in materia di riscossione delle imposte di soggiorno.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 16 luglio 2026
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)